

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 AGOSTO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
BETTINOTTI: Modificazioni all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e agli articoli 30 e 33 del regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, recante norme per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato. (838)	623
PRESIDENTE	624
SALERNO	624
Disegni di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
Modificazioni agli articoli 37, 39, 61 e 63 del Codice della strada, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740. (2002)	624
PRESIDENTE	624
PETRUCCI, <i>Relatore</i>	624
Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione. (1921)	624
PRESIDENTE	624
PETRUCCI, <i>Relatore</i>	624

Seguito della discussione della proposta di legge:

Bettinotti: Modificazioni all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e agli articoli 30 e 33 del regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, recante norme per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato. (838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Bettinotti: Modificazioni all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e agli articoli 30 e 33 del regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, recante norme per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

Come la Commissione ricorderà, nella seduta del 1° dicembre 1950, di fronte al parere contrario della Commissione finanze e tesoro, decidemmo di chiedere a quella Commissione un riesame della proposta di legge, accompagnando la nostra richiesta con talune osservazioni. La Commissione finanze e tesoro ha, ora, riesaminato il provvedimento ed ha confermato il parere contrario.

A questo punto entra in vigore la disposizione dell'articolo 40 del regolamento della Camera che dice: « Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione finanze e tesoro e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le conseguenze finanziarie, oppure sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge ».

Dobbiamo, quindi, attendere che il Presidente della Camera si pronunci in merito.

La seduta comincia alle 11.

MONTICELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1951

L'onorevole Lombardi Riccardo mi suggerisce che sarebbe opportuno esprimere al Presidente della Camera il desiderio che la proposta di legge sia esaminata a commissioni riunite.

SALERNO. Questo disegno di legge da tempo si trascina dinanzi a questa Commissione. Prima, in attesa di un testo organico di iniziativa governativa, nel quale avrebbero trovato opportuna sede tutte queste disposizioni: poi, in attesa del parere della IV Commissione, siamo arrivati al punto che non saremo più neppure competenti a discutere questa proposta di legge, perché sarà rimandata a commissioni riunite o, addirittura, all'Assemblea.

Il primo parere della Commissione finanze e tesoro si limitava ad una affermazione apodittica: « Non favorevole ». Tanto che osservammo che questa maniera di formulare pareri equivaleva a non darne, perché di un parere si debbono spiegare i motivi. La seconda comunicazione non differisce dalla prima, perché ripete la stessa formula: solo c'è un breve capoverso per riportarsi a quella tale possibilità che sia presentato a breve scadenza un testo unico.

Questi, secondo me, non sono pareri. Per questo motivo mi associo alla proposta dell'onorevole Lombardi, perché non si vada in Assemblea, ma tutt'al più si discuta a Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Assicuro la Commissione, che mi sembra condivida le osservazioni e concordi con la richiesta degli onorevoli Lombardi Riccardo e Salerno, che mi farò interpretare presso la Presidenza della Camera del desiderio che sia prescelta la procedura delle Commissioni riunite.

Sospendo, pertanto, il seguito dell'esame del disegno di legge in attesa delle decisioni presidenziali.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 37, 39, 61 e 63 del Codice della strada, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740. (2002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 37, 39, 61 e 63 del Codice della strada, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

PETRUCCI, *Relatore*. Chiedo un rinvio della discussione, perché sono stato informato che il Ministero sta studiando dell'è modificazioni da introdurre nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, s'intende accolta la proposta di rinvio presentata dal relatore.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione. (1921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione.

PETRUCCI, *Relatore*. Anche su questo provvedimento chiedo un rinvio della discussione. Alcuni colleghi mi hanno espresso l'intenzione di presentare diversi emendamenti. Ritengo opportuno, per una discussione più organica e più ordinata, prendere conoscenza di questi emendamenti per coordinarli con quelli che anch'io intendo presentare. Prego gli onorevoli colleghi di volermi comunicare le loro modifiche, che io farò conoscere, a mia volta, agli altri membri della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, s'intende accolta la richiesta del relatore per il rinvio della discussione.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30